
SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 200 della l.r. 1/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 210 della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 210 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117.”.

Art. 3

Reviviscenza della l.r. 88/1982

1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore ed è abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117 della l.r. 1/2005.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di os-

servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 26 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.01.2005.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1

Norme per il governo del territorio. (Pubblicata sul B.U. n. 2 del 12.1.2005 Parte I).

Si segnala che la legge in oggetto pubblicata sul B.U. n. 2 del 12.1.2005 Parte I contiene i seguenti errori:

1) Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 21, prima del punto, sono tolte le parole “, la conferenza prende atto dell'esito della verifica” in quanto si tratta di espressione ripetuta.

2) Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 43, le parole “comma 2” sono sostituite da “**comma 3**”, per l'esatto riferimento.

3) Nell'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 82, deve essere precisato con l'aggiunta dell'aggettivo “**regionale**” che la legge 23 dicembre 2003, n. 64 è normativa regionale.

4) all'articolo 160, comma 1 la data riportata “1 gennaio 2005” è da leggersi “**3 gennaio 2005**”.

5) All'articolo 191 sostituire “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41” con “**decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**” per l'esatto riferimento.

6) Al comma 1 dell'articolo 193 sostituire “d.lgs. 41/2004” con “**d.lgs. 42/2004**” per l'esatto riferimento.

7) Al comma 1 dell'articolo 210 le parole “comma 4” sono sostituite da “**comma 5**”, per l'esatto riferimento.

8) Al comma 2 dell'articolo 210, dopo le parole “si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso capo” sono aggiunte le seguenti: “**con l'eccezione dell'articolo 47**”.